




DECRETO RILANCIO

Le misure di sostegno di carattere finanziario
per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19





Emendamento DL Liquidità

L'emendamento al DL 23/2020 "Decreto Liquidità"

In data 20 e 21 maggio 2020 le commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno approvato un **emendamento al DL 23/2020 «Decreto Liquidità»** recante alcune **modifiche delle soglie e delle condizioni dei finanziamenti alle imprese assistiti da garanzia statale** e correttivi ai meccanismi di accesso. *L'esame al Senato è previsto per i primi di giugno 2020*

Alla misura potranno accedere, con una specifica richiesta, anche coloro che hanno già ottenuto un prestito garantito in quanto **le novità si applicheranno anche ai prestiti ottenuti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione**

Le principali novità dell'emendamento circa condizioni e durata riguardano **i prestiti accessibili alle PMI da 0 a 3,2 milioni di Euro di ricavi.**

Parametro di confronto	FONDO DI GARANZIA				SACE
Tipologia finanziamento ex Art. 13	A – micro finanziamenti	B – piccoli finanziamenti	C – finanziamenti standard	D – finanziamenti fuori standard	E – garanzia SACE
Garanzia	100% Fondo	90% o 100% Confidi	90% Fondo	80% Fondo	90% salvo grandissime
Soglia dimensionale	< a 499 dipendenti	Ricavi 3,2 €/mln			
Limite importo	25% ricavi 2019	25% ricavi 2019	25% ricavi 2019, 2x costo personale 2019, capitale eserc. invest.	NO	25% fatturato 2019 consol., 2x costo personale 2019 Italia conso
Emendamento					
Limite importo	€30 mila (25% dei ricavi o 2 x costo personale 2019)	25% dei ricavi o 2 x costo personale 2019	Il tetto dei prestiti con garanzia statale al 100% sale da 25 a 30 mila euro Confermato il limite del 25% dei ricavi e introdotto il doppio della spesa salariale 2019		
Durata	10 anni (di cui 24 mesi di preamm.)	Fino a 30 anni (di cui 24 mesi di preamm.)	Estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti al 100% e a 30 anni quella dei finanziamenti fino a 800 mila euro con garanzia al 80% (100% Confidi)		

Per tutti i finanziamenti con garanzia statale inoltre si prevede uno snellimento delle procedure di erogazione, **prevedendo l'autocertificazione dei dati d'impresa** e sulla lealtà fiscale e antimafia, con manleva alle banche dagli oneri di verifica.

Decreto Rilancio

Gli interventi del DL 34/2020 “Decreto Rilancio”

Dopo gli interventi a sostegno della liquidità ricompresi all’interno dei due DL di riferimento 18/2020 “Cura Italia” e 23/2020 “Decreto Liquidità”, con il **DL 34/2020 del 19 maggio 2020**, vengono introdotte **Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**, con una manovra complessiva di c. 55 miliardi di euro.

Parte delle misure previste sono un aggiornamento del decreto Cura Italia, mentre altre sono delle vere e proprie novità.

Le misure più importanti possono essere raggruppate in diverse aree tematiche come segue:

Imprese	Lavoro e sostegno del reddito	Famiglie	Turismo	Mobilità e ristrutturazioni
Sospensione IRAP	Bonus partite IVA	Bonus baby sitter	Bonus lavoratori stagionali 1.000€	Bonus bici e monopattini elettrici
Proroga scadenze fiscali	Proroga cassa integrazione	Proroga congedo parentale	Fondo per il turismo 50 milioni €	Rimborso abbonamenti mezzi pubblici
Contributi a fondo perduto	Proroga NASPI	Smart working	Bonus vacanze	Ecobonus 110% ristrutturazioni
Credito imposta su affitti	Sospensione licenziamenti		Stop IMU alberghi e stabilimenti	
Misure per medie e grandi imprese	Bonus Colf e badanti		Stop TOSAP bar e ristoranti	
Bonus sanificazione luoghi di lavoro	Reddito di emergenza			
Bonus bollette	Aumento permessi L.104			
Sblocco debiti PA	Emerione rapporti di lavoro			
Altre iniziative a sostegno di Start up, R&D, investimenti in pubblicità agricoltura				

Note: le misure in evidenza verranno trattate approfonditamente nel proseguo della presente circolare



Sospensione IRAP e proroga termini adempimenti fiscali

Sospensione IRAP (Art. 24): abolizione della rata di giugno dell'IRAP relativa al saldo dell'imposta 2019 e al primo acconto del 2020, per tutte le imprese con fatturato non superiore a 250 milioni di euro nel 2019.

Oggetto	Destinatari	Soggetti esclusi	Calcolo/beneficio	Note
Abolizione IRAP giugno 2020	Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 mln € nel periodo d'imposta precedente	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese di assicurazione • Amministrazioni pubbliche • Intermediari finanziari e società di partecipazione 	<p>Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020</p> <p>L'importo della prima rata dell'acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; resta fermo il versamento dell'acconto per il 2019</p>	<p>«Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1836 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche</p>

Proroga scadenze fiscali (Art. 126 - 127): lo spostamento delle seguenti scadenze fiscali al 16 settembre 2020 (i) IVA, (ii) ritenute d'acconto, contributi previdenziali, (iii) contributi Inail, (iv) atti di accertamento, (v) cartelle esattoriali e gli avvisi bonari, (vi) rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Oggetto	Oggetto della proroga	Note
Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità	<ul style="list-style-type: none"> • Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute per addizionale regionale e comunale, versamenti IVA sospesi dall'Art. 18 del DL 23/2020 per i mesi di aprile e maggio 2020 • Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila € • Ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore dei soggetti che operano nei settori indicati dall'art. 61 del decreto Cura Italia • Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 mln € e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza 	<p><i>I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica rata entro il 16 settembre 2020 o in alternativa in massimo quattro rate mensili di cui la prima rata entro il 16 settembre</i></p>

Il contributo a fondo perduto



Contributo a fondo perduto (Art. 25): al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", lo Stato eroga **contributi a fondo perduto** a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA**, con ricavi inferiori a **5 milioni di Euro** nel periodo di imposta precedente, che abbiano subito un **calo di fatturato nel mese di aprile 2020 di oltre due terzi rispetto ad aprile 2019**

Oggetto	Destinatari	Soggetti esclusi	Calcolo/beneficio	Note
Contributo a fondo perduto	<ul style="list-style-type: none">Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente non superiori a 5 mln €)Titolari di reddito agrarioTitolari di partita IVACon calo di fatturato in aprile 2020 di oltre 2/3 rispetto ad aprile 2019;  <p>NO LIMITE per START UP 2019, SOGGETTI CON SEDE IN ZONE ROSSE</p>	<ul style="list-style-type: none">Soggetti con attività cessataEnti pubbliciIntermediari finanziari e società di partecipazioneSoggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020 (co.co.co. e spettacolo)Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs 509/94 e 103/96	<p>Applicazione di una percentuale alla differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e di aprile 2019.</p> <ul style="list-style-type: none">20% per ricavi < 400 mila €15% per ricavi tra 400 mila e 1 mln €10% per ricavi tra 1 e 5 mln € <p>Contributo minimo</p> <ul style="list-style-type: none">1.000 € per le persone fisiche2.000 € per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche	<ul style="list-style-type: none">Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAPIstanza da presentare all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimentoAccredito diretto su c/c del beneficiario (2° metà di giugno)

Bonus bollette (Art. 30): per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

La misura comporta da un lato l'azzeramento delle quote fisse per tutti i clienti non domestici in bassa tensione indipendentemente dalla potenza, e dall'altro la riduzione delle tariffe di rete per chi ha una potenza superiore ai 3,3 kW e che verrà considerata comunque come se fosse di 3 kW. **Il risparmio stimato può arrivare fino al 70%.**

Riepilogo agevolazioni finanziarie alle imprese – focus sui contributi a fondo perduto





Credito d'imposta su aumenti di capitale

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 26 c.1-11): credito di imposta a azionisti e imprese in caso di aumenti di capitale a pagamento sottoscritti e versati entro il 31/12/2020 per almeno 250.000 euro

Oggetto	Destinatari	Soggetti esclusi	Calcolo/beneficio	Note/Vincoli
Credito di imposta su aumenti di capitale	<ul style="list-style-type: none"> • SPA, SRL anche semplificate, SAPA e cooperative con sede in Italia con ricavi tra 5 e 50 mln € (se gruppo si fa riferimento ai ricavi consolidati) • Che abbiano subito un calo di fatturato di oltre un terzo nei mesi di marzo e aprile 2020 • Che abbiano deliberato un aumento di capitale a pagamento in denaro integralmente versato di oltre 250 mila € entro il 31/12/2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Banche e assicurazioni • Società che al 31/12/2019 rientravano tra le categorie di imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014 • Società che non si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale, di normativa urbanistica e del lavoro, sicurezza e ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Ai soggetti che effettuano un conferimento in denaro in esecuzione dell'aumento di capitale fino ad un valore massimo di 2 mln € è riconosciuto un credito d'imposta del 20% • Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2020 e fino a esaurimento del beneficio o in compensazione a partire dalla presentazione della dichiarazione • Alle società è riconosciuto, post approvazione bilancio 2020, un credito d'imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino al 30% dell'aumento di capitale • Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dalla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 	<ul style="list-style-type: none"> • La partecipazione dovrà essere mantenuta fino al 31/12/2023 • La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 31/12/2023 da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio • L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta • Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate*

* Si evidenzia una strana disparità rispetto ai soci persone fisiche che si spera verrà chiarita

Riepilogo agevolazioni finanziarie alle imprese – focus sui crediti d'imposta




Fondo patrimonio PMI: emissione di obbligazioni e titoli di debito

Istituzione Fondo patrimonio PMI (Art. 26 c.12-19): finalizzato alla sottoscrizione, entro il 21/12/2020, di **obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei medesimi soggetti di cui all'agevolazione della precedente slide per un importo fino ad un importo pari al minore tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dei ricavi**

Oggetto	Destinatari	Soggetti esclusi	Calcolo/beneficio	Note
Istituzione Fondo patrimonio PMI gestito da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, o sua controllata	<ul style="list-style-type: none">• SPA, SRL anche semplificate, SAPA e cooperative con sede in Italia con ricavi tra 10 e 50 mln € (se gruppo si fa riferimento ai ricavi consolidati)• Che abbiano subito un calo di fatturato di oltre un terzo nei mesi di marzo e aprile 2020• Che abbiano deliberato un aumento di capitale a pagamento integralmente versato di oltre 250 mila € entro il 31/12/2020	<ul style="list-style-type: none">• Banche e assicurazioni• Società che al 31/12/2019 rientravano tra le categorie di imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014• Società che non si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale, di normativa urbanistica e del lavoro, sicurezza e ambiente	<ul style="list-style-type: none">• Sottoscrizione da parte del fondo di nuove emissioni obbligazionarie fino ad un importo massimo pari al minore tra 3 volte l'aumento di capitale e il 12,5% dei ricavi• In caso di soggetti beneficiari di altri aiuti (finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e/o tassi interesse agevolati) gli aiuti complessivi non possono eccedere il doppio del costo del personale 2019 e il fabbisogno di liquidità dei 18 mesi successivi• Rimborso a sei anni con possibilità di rimborso anticipato a 3 anni	<ul style="list-style-type: none">• La società emittente assume l'impegno di:<ul style="list-style-type: none">a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italiac) fornire al gestore un rendiconto periodico

Riepilogo agevolazioni finanziarie in base alla dimensione d'impresa – focus sul Patrimonio Rilancio



«Patrimonio Rilancio» CDP (Art. 27): costituzione di un **patrimonio destinato di CDP** che non può eccedere il 10% del Patrimonio Netto di CDP, con apporti da parte del MEF per **iniziative di sostegno del sistema economico - produttivo dirette ad imprese con sede in Italia e fatturato superiore a 50 milioni di euro** e non operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo, prevalentemente tramite sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili/ aumenti di capitale o acquisto di azioni quotate



- Tali interventi saranno **individuati con un futuro decreto ministeriale** che dovrà tener conto dell'incidenza dell'impresa in relazione allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro
- L'operatività avverrà a **condizioni di mercato**, il patrimonio (dotazione €44 mlrd) può essere alimentato anche con emissioni obbligazionarie e potrà essere **concessa la garanzia di stato per i portatori di titoli (nel limite di €20 mlrd)**
- Tra i possibili interventi anche la ristrutturazione di società che presentano **temporanei squilibri patrimoniali/finanziari ma con adeguate prospettive di redditività**

- Ulteriori fondi** sono stati stanziati poi con l'obiettivo di **sostenere le esportazioni e l'internazionalizzazione** (Fondo di Promozione integrata e Fondo 394 Simest) tramite cofinanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati con estensione dei limiti ordinari (Art.48)
- È stato costituito un fondo destinato a grandi aziende (>250 dipendenti) **in stato di tensione economico finanziaria, per l'intervento nel capitale di rischio delle imprese ai fini della ristrutturazione** (Art.43) sulla base di criteri che saranno definiti in un successivo decreto ministeriale

Credito d'imposta per locazioni, leasing e concessioni

Credito di imposta del 60% per gli affitti (Art. 28): è previsto un **rimborso delle spese dell'affitto tramite credito d'imposta del 60%** per **imprese e lavoratori autonomi con ricavi e compensi inferiore a 5 milioni** di euro nel periodo di imposta precedente, che abbiano **subito un calo del fatturato di almeno il 50% in ciascuno dei mesi di marzo aprile e maggio 2020** rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Tale vincolo non è previsto, invece, per le imprese del settore turistico-ricettive, che ne beneficiano in ogni caso per il periodo aprile-giugno

Oggetto	Destinatari	Soggetti esclusi	Calcolo/beneficio	Note
Credito di imposta del 60% per gli i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo per i mesi di marzo aprile e maggio 2020	<ul style="list-style-type: none">• Imprese, anche agricole e lavoratori autonomi con ricavi e compensi inferiori a 5 mln € nel 2019 per immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa (anche agricola) e di lavoro autonomo• Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all'attività istituzionale• Con calo di fatturato di oltre il 50% nel periodo marzo-maggio 2020	<ul style="list-style-type: none">• Le imprese, i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori, nel 2019, a 5 mln € (<u>tale limite non si applica alle imprese alberghiere</u>) e,• Le imprese, i lavoratori autonomi con una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente	<ul style="list-style-type: none">• Credito imposta del 60% dei canoni di locazione versati in marzo, aprile e maggio 2020 (30% per affitti di ramo d'azienda che includono immobili non abitativi)• Il credito è utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24• È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito	<ul style="list-style-type: none">• <i>Il credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto dall'art. 65 del decreto Cura Italia (credito di imposta per negozi e botteghe marzo 2020)</i>• <i>Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d'imposta spetta per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 indipendentemente dal volume di ricavi</i>• <i>Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP</i>

Credito d'imposta sanificazione e adeguamento luoghi di lavoro

Bonus sanificazione e adeguamento luoghi di lavoro (Art. 120 e 125): viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi di adeguamento delle strutture, per l'acquisto di arredi di sicurezza, o investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa. **Viene altresì riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a preservare la salute di lavoratori ed utenti**

Oggetto	Destinatari/soggetti esclusi	Beni /spese ammissibili	Calcolo/beneficio	Note
Credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro (Art. 120)	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese • Lavoratori autonomi • Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che <u>non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • Rifacimento di spogliatoi/mense • Realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici • Acquisto apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti • Acquisto arredi di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di 80.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> • cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto • può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile
Credito d'imposta per sanificazione (Art. 125)	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese • Lavoratori autonomi • Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per sanificazione degli ambienti lavorativi • Acquisto di mascherine, guanti, visiere e DPI • Acquisto di detersivi e disinfettanti • Acquisto di barriere, pannelli • Acquisto di termometri e termoscanner 	<ul style="list-style-type: none"> • 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> • utilizzabile in dichiarazione o, senza limiti di importo, in compensazione • sono abrogati gli Art. 64 decreto Cura Italia e 30 decreto Liquidità • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP

Si prevede infine (Art. 124) che **fino al 31 dicembre 2020 siano esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale** (dal 1 gennaio 2021 IVA 5%).

Le potenziali misure di sostegno «demandate» agli enti locali

Le misure di sostegno degli enti locali (Art. 54 - 60): nell'ambito degli aiuti a favore delle imprese, il DL rilancio prevede inoltre la possibilità per province autonome, le Regioni e gli altri enti territoriali e le camere di commercio di erogare aiuti sotto diverse forme, a valere sulle proprie risorse, quali:

- **Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (Art. 54)**

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzione diretta, agevolazione fiscale e di pagamento, garanzie, prestiti e partecipazioni **fino € 800 mila a impresa** (salvo diversi limiti settoriali)

- **Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (Art. 55)**

Gli enti possono prestare garanzie riguardo sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio, sia in forma diretta sia mediante banche o istituti di credito. **I premi di garanzia sono fissati a un livello minimo**, che aumenterà progressivamente con la durata del prestito. La **durata massima della garanzia è di 6 anni**, non è applicabile a prestiti preesistenti e deve essere emessa entro il 31 dicembre 2020

- **Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese (Art. 56):**

Gli enti possono adottare misure di aiuto a favore delle imprese in modo diretto o tramite istituti di credito in riferimento sia a prestiti per il fabbisogno degli investimenti sia per il capitale di esercizio. **I contratti devono essere firmati ex novo entro il 31 dicembre 2020** (non si applica a prestiti preesistenti salvo eccezioni regolate) e sono limitati ad un **massimo di 6 anni, ad un tasso di interesse agevolato** pari almeno al tasso base applicabile il 1 gennaio 2020 (-31 punti base) + spread, e comunque non al di sotto di 10 punti base

Le potenziali misure di sostegno «demandate» agli enti locali

- **Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (Art. 59)**

Gli enti possono istituire regimi di aiuti agli investimenti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali finalizzati a sostenere la produzione di prodotti impiegati nella lotta al COVID-19

- **Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (Art. 60)**

Gli aiuti possono essere concessi al fine di contribuire ai costi salariali, quote contributive e assistenziali delle imprese e dei lavoratori autonomi, al fine di **evitare licenziamenti della forza lavoro**. L'aiuto ha **durata massima di 12 mesi**, è diretto a imprese di settori o regioni particolarmente colpiti dalla pandemia, e non può superare l'80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario.

L'ecobonus ristrutturazioni

Ecobonus ristrutturazioni (Art. 119) - incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici: viene innalzato al **110% l'ammontare della detrazione** riconosciuta per interventi di efficientamento energetico di cui all'Art. 14 del DL 63/2013 convertito dalla legge del 3 agosto 2013 n.90.

Oggetto	Ambito oggettivo	Ambito soggettivo	Calcolo/beneficio	Note
Incremento della detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi di efficientamento	<ul style="list-style-type: none"> Interventi di efficienza energetica specificamente previsti Interventi di riduzione del rischio sismico Installazione di impianti fotovoltaici Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 	<ul style="list-style-type: none"> Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, di arti e professioni Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci Condomini 	<ul style="list-style-type: none"> 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo opzione alternativa per il contribuente: (i) trasformazione in credito d'imposta di pari importo cedibile a terzi o (ii) sconto anticipato dal fornitore per l'importo corrispondente alla detrazione che diviene credito d'imposta potenzialmente usufruibili o cedibile a sua volta 	<ul style="list-style-type: none"> Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale Il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti al diritto di detrazione comunicati in via telematica

L'Art. 121 prevede altresì la possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare le detrazioni fiscali per (i) recupero del patrimonio edilizio, (ii) efficienza energetica, (iii) adozione di misure antisismiche, (iv) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, (v) installazione di impianti fotovoltaici, (vi) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici alternativamente in (1) uno sconto anticipato dal fornitore pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o (2) in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. I crediti possono essere **utilizzati in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe fruibile la detrazione, quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi**, e non può essere richiesta a rimborso

Il bonus a partite IVA e autonomi

Bonus partite IVA (Art. 84): il Decreto **conferma per il mese di aprile e maggio il riconoscimento dell'indennità definita in €600** dal decreto Cura Italia (e da due decreti interministeriali del 28/03 e 30/04) ai possessori di partite IVA e liberi professionisti, ma anche ai dipendenti stagionali provenienti dal settore del turismo e dello spettacolo, con parziale modifica della platea destinataria e degli importi ottenibili.

Oggetto	Destinatari	Beneficio riconosciuto			Note
Riconoscimento bonus a partite IVA e lavoratori autonomi per i mesi di aprile e maggio 2020 (oltre al beneficio già riconosciuto per marzo 2020 in base a Decreto «Cura Italia»)	DL Cura Italia	Liberi professionisti titolari di partita IVA e Collaboratori Coordinati Continuativi (Co.Co.Co) non titolari di pensione o iscritti a forme previdenziali diversi da gestione separata INPS (Art. 27 Cura Italia)	Marzo 600€	Aprile 600€	Maggio 1.000€ per P. IVA con calo del reddito nel II bimestre '20 vs '19 >33% e Co.co.co cessati al 19/05
		Lavoratori autonomi iscritti alle gest. speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago): artigiani, commercianti coltivatori diretti non titolari di pensione o iscritti a forme previdenziali diverse da gestione separata INPS (Art. 28 Cura Italia)	Marzo 600€	Aprile 600€	Maggio nessun indennizzo, posto che i soggetti possono usufruire del contributo a fondo perduto ex. Art. 25 DL Rilancio
		Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali con contratto cessato tra 1/1/19 e 17/3/20 (Art. 29 Cura Italia)	Marzo 600€	Aprile 600€	Maggio 1.000€ no lav.dip/NASPI/pensione
		Operai agricoli con almeno 50 giornate effettive di lavoro nel 2019 (Art. 30 Cura Italia)	Marzo 600€	Aprile 500€	Maggio Nessun indennizzo
		Lavoratori iscritti al Fpls (Fondo lavoratori dello spettacolo) con min 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e reddito inferiore a €50mila non titolari di pensione (Art. 38 Cura Italia)	Marzo 600€	Aprile 600€	Maggio 600€
	Decreti intermin.	•Lav. stagionali non turismo cessati tra 1/1/19 e 31/1/20 e lav. intermittenti con min 30 gg lavorativi tra 1/1/19 e 31/1/20 •Incaricati vendite a domicilio con reddito 2019 < €5mila	Marzo 600	Aprile 600€	Maggio 600€
		•Lav. Autonomi iscritti a casse private che a causa COVID-19 abbiano subito limitazioni (reddito max 2018 €35mila) o cessazione/sospensione/riduzione >33% di reddito I trimestre con reddito 2018 tra €35-50mila (Art. 44 Cura Italia)			Non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione
					Limite abbassato a min 7 contributi giornalieri e reddito inferiore a €35mila
				Le indennità: <ul style="list-style-type: none"> • Vengono ricevute <i>previo invio della richiesta all'INPS per il mese di marzo</i> (termine massimo di presentazione 2/6/20) • Non concorrono alla formazione del reddito • Non sono compatibili con il reddito di cittadinanza pari o superiore all'indennità • Sono cumulabili con l'assegno di invalidità • Non sono cumulabili tra loro e con l'indennità di «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'Art. 44 del decreto Cura Italia per categorie colpite da COVID-19 (le cui modalità operative sono state definite da decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 28/03/2020) 	

Gli ammortizzatori sociali per i lavoratori: CIGO/FIS e CIGD

Integrazioni salariali (Art. 68-70): le misure, già introdotte dal DL «Cura Italia», prevedono l'accesso al meccanismo di cassa integrazione o assegno ordinario per i lavoratori di aziende, anche con meno di 5 lavoratori, entrate in difficoltà a causa del Coronavirus e per i lavoratori di aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria o che hanno fatto ricorso agli assegni di solidarietà, prevedendo altresì la sospensione delle due misure straordinarie. Nel nuovo Decreto Rilancio sono previste **estensioni al periodo precedentemente riconosciuto per la fruizione delle sovvenzioni e meccanismi più rapidi per l'accesso al beneficio tramite intervento diretto dell'INPS**

Oggetto	Ambito soggettivo	Decreto Cura Italia	Novità Decreto Rilancio	Note
Estensione periodo di fruizione delle integrazioni salariali (Art. 68-69-70 in modifica degli articoli 19-20-22 del DL Cura Italia)	Aziende che nel 2020 sospendono o riducono attività per effetto del Covid-19	Art. 19: trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario per 9 settimane nel periodo 23/02 - 31/08 2020 (CIGO/FIS)	Art. 68-71 <ul style="list-style-type: none"> • Estensione di 5 settimane di CIGO/FIS per COVID-19 nel periodo 23/02-31/08 2020 per i datori di lavoro che hanno <u>interamente fruito</u> delle 9 settimane di CIGO/FIS a disposizione dal 23/02/2020 al 31/08/2020* • Riconoscimento di ulteriori 4 settimane da usufruire nel periodo 01/09 - 31/10 2020 per le aziende che hanno <u>esaurito le 14 settimane</u> • Per le sole imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e cinema, le 4 settimane potranno decorrere anche da periodi antecedenti il 01/09/2020 • Invio direttamente all'INPS/Regioni delle domande di CIGO, FIS e CIGD in base alle tempistiche richieste dall'ammortizzatore sociale e metodo di pagamento prescelto che a partire dal 18 giugno sono più stringenti 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Possono godere di questa proroga di CIGO, FIS e CIGD tutti i lavoratori che risultano alle dipendenze del datore di lavoro richiedente in data 25/03/2020</i> • <i>i datori di lavoro con unità produttive in più regioni (attualmente 5) possono anticipare il trattamento di CIGD, per gli altri è prevista solo l'erogazione diretta da parte dell'INPS</i>
	Aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria	Art. 20: trattamento ordinario di integrazione salariale per 9 settimane nel periodo 23/02 - 31/08 2020 con sospensione CIGS		
	Aziende iscritte al FIS che hanno in essere trattamenti di assegni di solidarietà	Art. 21: assegno ordinario per 9 settimane nel periodo 23/02/2020 - 31/08/2020 con sospensione e sostituzione dell'assegno di solidarietà		
	Cassa integrazione in deroga per soggetti esclusi da CIGO e FIS	Art. 22: CIGD 9 settimane (13 per il Veneto, Lombardia e Emilia Romagna) nel periodo 23/02/2020 - 31/08/2020 con domanda a regioni/province autonome		

* Salvo eliminazione dei limiti temporali in sede di conversione in legge

Le altre misure del Decreto Rilancio

➤ **Sostegno e rafforzamento dell'ecosistema innovativo del Paese**

Per le 11 mila start-up innovative italiane il pacchetto di interventi riguarda:

- i. risorse aggiuntive al **fondo di sostegno al Venture Capital**,
- ii. rafforzamento della misura Smart&Start di Invitalia con il quale vengono erogati **finanziamenti agevolati** e costituzione di una riserva per start-up e PMI innovative nell'ambito di Fondo Centrale di Garanzia,
- iii. **proroga di 12 mesi (da 5 a 6 anni) del termine di permanenza nel registro delle imprese dedicato alle startup**,
- iv. **contributi a fondo perduto** per l'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels,
- v. potenziamento degli **incentivi fiscali** su investimenti in start-up e PMI innovative.

➤ **Sostegno a ricerca e sviluppo attraverso il Fondo Innovazione**

Al fine di incentivare la ricerca si pone l'obiettivo di creare una solida e stabile connessione tra il mondo produttivo e quello della ricerca, garantendo **finanziamenti** per

- i. **ricerca applicata**,
- ii. **collaborazione tra soggetti pubblici e privati per progetti d'innovazione**
- iii. **consulenza tecnico-scientifica e formazione**. Il Fondo verrà gestito dalla prima fondazione italiana interamente dedicata al trasferimento tecnologico, Enea Tech.

Le altre misure del Decreto Rilancio

➤ Innalzamento credito R&D nel mezzogiorno

A sostegno dell'innovazione nel Sud si prevede l'**innalzamento del credito d'imposta per R&D** in società con sede nel **Mezzogiorno** (ricerca fondamentale, industriale e sperimentale) **dal 12% al 25%/35%/45%** a seconda della dimensione delle imprese e del numero addetti.

➤ Credito di imposta per investimenti in pubblicità

Il credito d'imposta sugli **investimenti pubblicitari** (pubblicità su giornali, **per l'anno 2020** è stato portato **al 50%** ed è così aumentata, rispetto al precedente Decreto Cura Italia, la percentuale che era fissata al 30%. L'**ammontare del credito d'imposta** verrà concesso nella **misura del 50% calcolato sull'imponibile dell'intero investimento 2020** e non più entro il **75%** dei soli investimenti incrementali, come era fino allo scorso anno. La richiesta deve avvenire con il modello telematico dal **1 al 30 settembre 2020**

➤ Misure a sostegno del settore agricolo

Nell'ambito delle misure di sostegno all'agricoltura si prevede, tra l'altro lo stanziamento di risorse per la tutela di filiere in crisi, ristori e contributi a fondo perduto, agevolazioni sui mutui e interventi mirati alle filiere maggiormente colpite.

In particolare per il **settore enologico** si prevede di gestire l'eccesso di offerta conseguente alla crisi, destinando risorse alle aziende che si impegnano a **ridurre la produzione di uva del 15% rispetto alla media degli ultimi 5 anni**, attuando la pratica della vendemmia verde parziale.

➤ Interventi mirati a «sbloccare» i pagamenti della PA ai propri fornitori

A partire dal 15 giugno sarà operativo l'anticipo di liquidità con rimborso trentennale per il pagamento dei debiti di enti territoriali e Asl verso i propri fornitori.